

AGEVOLAZIONI

Agevolazioni per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione delle strutture turistiche

di Lihora Caretta – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza



Con l'**attuazione del PNRR** (D.L. 152/2021) vengono stanziati **risorse importanti** per rilanciare uno dei settori strategici del nostro Paese: 2,4 sono i miliardi destinati difatti al turismo, risorse che tra **crediti di imposta, contributi a fondo perduto e fondi dedicati** mirano ad **incentivare la riqualificazione energetica, la digitalizzazione, la messa in sicurezza e l'eliminazione di barriere architettoniche** delle strutture ricettive.

Quindi, le due principali modalità attraverso le quali vengono impiegate dette risorse sono il **credito di imposta e il contributo a fondo perduto**.

Oltre 1,7 miliardi di euro sono destinati alla **riqualificazione e all'efficientamento energetico** di imprese e attività che operano nel settore turistico. In particolare, l'[articolo 1 D.L. 152/2021](#) individua i soggetti beneficiari in:

- **alberghi**;
- strutture che svolgono **attività agrituristica** (si veda la L. 96/2006 e le norme regionali che regolamentano tali attività);
- **strutture ricettive** all'aria aperta;
- **altre imprese** che lavorano nel comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale quali: stabilimenti balneari, porti turistici, parchi tematici, complessi termali, poli fieristici e congressuali.

Periodo di sostenimento delle spese

Le spese rientranti nelle due agevolazioni devono essere sostenute **a partire dall'entrata in**

vigore del decreto (vale a dire il 07.11.2021, essendo lo stesso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06.11.2021) e **fino al 31.12.2024**.

Per gli interventi di ristrutturazione degli alberghi iniziati dopo il 01.02.2020, e **non ancora conclusi al 07.11.2021**, valgono le disposizioni del nuovo credito di imposta, purché **le relative spese siano sostenute a decorrere dal 07.11.2021**.

Continuano ad applicarsi le disposizioni del credito di imposta al 65% di cui all'[articolo 79 D.L. 104/2020](#) per gli interventi che invece si sono conclusi entro il 07.11.2021.

Tipologia di spese ammesse

Sia il **contributo a fondo perduto** che il **credito di imposta** sono riconosciuti per quelle spese sostenute sulla base dell'**articolo 109 Tuir**. Si specifica che **rientrano anche i costi relativi alla progettazione**.

Gli interventi agevolati sono i seguenti:

- **interventi di incremento dell'efficienza energetica** e di **riqualificazione antisismica**;
- **interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche**;
- **opere edilizie** relative a: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione in senso stretto;
- **realizzazione di piscine termali** e acquisizione attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- **spese per la digitalizzazione** (previste dall'[articolo 9, comma 2, D.L. 83/2014](#), ad esempio: impianti Wi-Fi, realizzazione di siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti).

Credito di imposta

La misura del **credito di imposta** previsto per il settore turistico è **pari all'80% delle spese sostenute** e rientranti negli interventi elencati *ut supra* e **non incide ai fini del calcolo dell'Irap**. Inoltre, **il credito non rileva** ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61](#) e [109](#), comma 5, Tuir.

Il credito è **utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24** a mezzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e **a partire dall'esercizio successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati**.

Per tale compensazione **non vengono applicati i limiti di cui all'[articolo 34, comma 1, L. 388/2000](#)** e di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#).

È possibile **cedere il credito di imposta**, totalmente o parzialmente, con **facoltà di successiva cessione ad altri soggetti come le banche e gli altri intermediari finanziari**. Sulle **modalità attuative** relative alla cessione ed alla **tracciabilità del credito di imposta** si applicano le disposizioni di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 08.08.2020.

Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto **viene erogato in un'unica soluzione** a conclusione dell'intervento.

Tuttavia, è possibile ricevere, a seguito di apposita domanda, **un'anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto**, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria o di cauzione.

Il contributo a fondo perduto **copre il 50% dell'importo delle spese sostenute**, fino ad un massimo di 40.000,00 euro.

L'intervento prevede **l'elargizione di fondi più elevati a seconda della tipologia di spesa** o del soggetto che la sostiene. In particolare:

- per gli **interventi di digitalizzazione e innovazione**, sono previsti ulteriori 30.000,00 euro sul 15% dell'investimento;
- per **l'imprenditoria femminile** (requisiti previsti dall'[articolo 53 D.Lgs. 198/2006](#)) o giovanile (trattasi di società cooperative o di persone costituite almeno per il 60% da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani) **il contributo si eleva di ulteriori euro 20.000,00**;
- per le **imprese situate al Centro e al Sud Italia**, vengono destinati ulteriori 10.000,00 euro.

Iter di accesso, limiti e cumulabilità

Per poter **usufruire di entrambe le agevolazioni**, è necessario presentare una **domanda telematica in cui si dichiara il possesso dei requisiti necessari** per la fruizione degli incentivi.

Il **ministero del Turismo pubblicherà un avviso** con le **modalità di erogazione degli incentivi** e l'individuazione delle **spese eleggibili ai fini della determinazione degli stessi**.

Le **agevolazioni** verranno concesse:

- in base all'**ordine cronologico** delle domande;
- nel **limite di spesa** sulla base delle **risorse destinate per ciascun anno** (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025).

Tali agevolazioni sono **riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti di "de minimis"** e dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

Inoltre, **non sono cumulabili con altri contributi, agevolazioni, sovvenzioni** concessi per gli **stessi interventi**.